

CAPITOLO III MEZZI D'AZIONE E RISORSE

ARTICOLO 5 MEZZI D'AZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

- 5.1 L'Associazione organizza o sostiene la realizzazione di attività quali : corsi di formazione, seminari, conferenze, riunioni, scambi di personale e finanziamento di ricerche.
- 5.2 L'Associazione offre servizi di consulenza e di informazione nonché pubblicazioni rivolti ai suoi membri per promuovere la conoscenza del ruolo dell'ombudsman.
- 5.3 L'Associazione offre borse di studio, sovvenzioni e altro tipo di sostegno finanziario a individui qualificati per permettere loro di continuare gli studi sull'istituzione dell'ombudsman.
- 5.4 L'Associazione formula comunicazioni di interesse comune e raccomandazioni volte, in particolare, alla promozione o alla tutela dei diritti dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione.

ARTICOLO 6 RISORSE

Per realizzare le proprie attività e finanziare il proprio funzionamento, l'Associazione è autorizzata a ricorrere alle seguenti risorse:

- 6.1 Le quote associative dei membri, il cui importo è fissato dall'assemblea generale in base alle categorie dei membri, secondo le formalità imposte ai membri dalla loro legislazione.
- 6.2 Sovvenzioni, donazioni, prestiti e contributi vari, o in valori monetari o in beni e servizi o sotto forma di qualsiasi altra agevolazione.
- 6.3 I beni, valori e interessi che, in un modo o in un altro, sono acquisiti dall'Associazione o le appartengono, entro i limiti dettati dalla legge del paese in cui è stata stabilita la sede sociale.

CAPITOLO IV I MEMBRI

1. ARTICOLO 7

CATEGORIE DI MEMBRI

L'Associazione comprende tre categorie di membri : i membri votanti, i membri soci e i membri onorari. I membri votanti e soci sono rappresentati, presso l'Associazione, dai loro rappresentanti legali.

Membri votanti

7.1.1 Ha qualità di membro votante quell'istituzione pubblica, i cui rappresentanti esercitano una funzione alla quale viene dato il titolo di mediatore, ombudsman, Diwan al-Madhalim, difensore del popolo, commissario per i diritti della persona o qualsiasi espressione equivalente avente competenza nazionale, la cui missione è correggere e prevenire le ingiustizie arrecate ai cittadini da un'autorità amministrativa pubblica e che soddisfi i seguenti criteri:

7.1.1.1 E' costituita e organizzata in virtù di una costituzione o di qualsiasi altro atto proveniente da un organo legislativo.

7.1.1.2 E' abilitata a ricevere le lamentele, oralmente o per iscritto, di persone e organizzazioni riguardo a una decisione, una raccomandazione o qualsiasi atto amministrativo compiuto o emanato dai rappresentanti di un'autorità amministrativa pubblica sulla quale essa ha competenza.

7.1.1.3 Non riceve istruzioni da nessuna autorità pubblica ed è indipendente dall'amministrazione sulla quale ha competenza, a prescindere dall'autorità di nomina.

7.1.1.4 Ha competenza esclusiva su tutta o parte della pubblica amministrazione.

7.1.1.5 Ha il potere di indagare sulle lamentele che le vengono rivolte nei settori di sua competenza.

7.1.1.6 Ha accesso a tutte le informazioni necessarie per portare a termine le sue indagini.

7.1.1.7 Ha il potere di formulare raccomandazioni e proporre misure correttive.

7.1.1.8 Presenta ogni anno una relazione pubblica delle sue attività.

7.1.1. 9 Ha sede in un paese dell'area del Mediterraneo.

7.2 Membri soci

Può diventare membro socio qualsiasi persona giuridica di diritto pubblico che accetta la missione dell'Associazione o che persegue fini simili o compatibili con quelli dell'Associazione e non ha la qualità di membro votante.

7.3 Membri onorari

Può diventare membro onorario qualsiasi persona che si sia messa in luce per il suo eccezionale contributo allo sviluppo del concetto e della funzione di ombudsman.

7.4 Diritti dei membri

7.4.1 I membri votanti godono dei seguenti diritti:

- a) esercitare il diritto di voto alle assemblee ordinarie o straordinarie dei membri;
- b) partecipare alle istanze amministrative e decisionali dell'Associazione.

7.4.2 I membri soci e onorari possono partecipare all'assemblea generale, con diritto di parola ma non di voto ; non possono essere ammessi a cariche elettive.

7.4.3 Tutti i membri possono:

- a) chiedere all'Associazione assistenza nei settori di sua competenza; collaborare alla realizzazione dei fini e degli obiettivi dell'Associazione in conformità dello Statuto;
- b) collaborare alla missione dell'Associazione in conformità dello Statuto e della sua Premessa;
- c) esercitare tutti i diritti conferiti dallo Statuto e dalla sua Premessa;
- d) appellarsi ad alcune istanze dell'Associazione se si ritengono danneggiati nell'esercizio dei loro diritti.

7.5 Obblighi dei membri

I membri devono rispettare lo Statuto e la sua Premessa e ogni regola o pratica amministrativa che ne derivi. Devono anche dare prova di etica con un atteggiamento compatibile con la missione dell'Associazione.

7.6 Procedura di domanda di adesione

7.6.1 Per acquisire la qualifica di membro votante, l'istituzione richiedente deve:

- a) presentare una richiesta al segretario generale dell'Associazione ;
- b) allegare il suo atto costitutivo;
- c) e dimostrare che le norme che la disciplinano sono compatibili con lo Statuto e la sua Premessa.

7.6.2 Per acquisire la qualifica di membro socio, il richiedente deve:

- a) presentare una richiesta al segretario generale;
- b) dimostrare che i suoi interessi e le sue attività corrispondono alla qualifica di membro socio e sono compatibili con lo Statuto e la sua Premessa.

7.6.3 La persona che desidera sottoporre la candidatura di un membro onorario deve:

- a) presentare una richiesta al segretario generale;
- b) dimostrare che il candidato soddisfa le caratteristiche di membro onorario; allegare, alla sua richiesta, l'appoggio motivato di altri due membri dell'Associazione, compreso un rappresentante della regione di provenienza del candidato.

7.7 Procedura di ammissione

7.7.1 La richiesta deve essere accompagnata dalle informazioni e dai documenti chiesti.

7.7.2 Il segretario generale riceve la richiesta, ne verifica il contenuto e la sottopone al Consiglio direttivo.

7.7.3 Il Consiglio direttivo, dopo aver deliberato, sottopone il tutto al Consiglio di amministrazione.

7.7.4 Il consiglio di amministrazione formula una raccomandazione motivata e la trasmette al richiedente, attraverso il segretario generale. Il consiglio di amministrazione sottopone la richiesta, insieme alla sua raccomandazione, alla prossima assemblea generale, affinché prenda una decisione. In caso di raccomandazione negativa, il richiedente può chiedere di essere ascoltato, nelle sue motivazioni e spiegazioni, davanti al consiglio di amministrazione. Se il consiglio di amministrazione conferma il suo parere negativo dopo aver ascoltato il richiedente, quest'ultimo può far valere i propri diritti e motivazioni presso l'assemblea generale prima che venga presa una decisione sulla sua richiesta.

7.8 Perdita o sospensione della qualità di membro

7.8.1 Qualsiasi membro dell'Associazione può ritirarsi in qualunque momento mediante comunicazione scritta al segretario generale.

7.8.2 Il consiglio di amministrazione può sospendere un membro che non si conforma alle disposizioni dello Statuto e della sua Premessa, a lui applicabili, che non soddisfa più le condizioni o i criteri di adesione, che ha un atteggiamento incompatibile con la missione o gli interessi dell'Associazione o che, quando è debitore, viene meno al pagamento della sua quota associativa.

7.8.3 Qualsiasi sospensione da parte del consiglio di amministrazione deve essere motivata e deve essere trasmessa dal segretario generale al membro in questione; il consiglio di amministrazione può proporre, con parere motivato, la radiazione di un membro all'assemblea generale; tale proposta viene trasmessa al membro interessato dal segretario generale.

7.8.4 Qualsiasi sospensione deve essere confermata dalla successiva assemblea generale, dopo avere ascoltato il membro nelle sue motivazioni e conclusioni; in mancanza di conferma, la sospensione sarà considerata nulla con effetto a partire dalla data dell'assemblea generale.

7.8.5 La radiazione di un membro spetta all'assemblea generale che decide alla luce della relazione motivata del consiglio di amministrazione, dopo avere ascoltato il membro di cui si propone la radiazione nelle sue motivazioni e spiegazioni; il segretario generale porta la decisione, che è inappellabile, a conoscenza del membro interessato.

7.8.6 Il rappresentante di una istituzione o di un'organizzazione che decade, dà le dimissioni o viene radiato per il suo comportamento incompatibile con la missione o gli interessi dell'Associazione è sostituito conformemente alle disposizioni del suo atto legislativo organico; sarà data una comunicazione ufficiale dall'istituzione o organizzazione al segretario generale.

CAPITOLO V ORGANIZZAZIONE

ARTICOLO 8 GLI ORGANI

Gli organi e le autorità dell'Associazione sono:

- l'assemblea generale,
- il consiglio di amministrazione,
- il consiglio direttivo del consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 9 L'ASSEMBLEA GENERALE

9.1 Composizione dell'Assemblea generale

L'assemblea generale è l'istanza suprema dell'Associazione. Ne fanno parte i membri in regola dell'Associazione, rappresentati dai loro rappresentanti legali per quanto riguarda i membri votanti e soci. In caso di forza maggiore e conformemente alle leggi che disciplinano le loro istituzioni o organizzazioni, i rappresentati possono farsi rappresentare per procura. E' ammessa una sola procura per ciascun membro votante.

9.2 Presidenza dell'assemblea

Il presidente dell'Associazione è d'ufficio presidente dell'assemblea generale. In sua assenza, l'assemblea è presieduta dal primo vicepresidente oppure, in caso di assenza di quest'ultimo, dal secondo vicepresidente. Se il presidente e i due vicepresidenti sono impediti dal partecipare, l'assemblea generale elegge un suo presidente ad hoc tra i membri votanti presenti.

9.3 Assemblea generale ordinaria

9.3.1 L'assemblea generale si riunisce in seduta ordinaria almeno ogni due anni.

E' convocata dal presidente alla data e nel luogo stabiliti dal consiglio di amministrazione. In genere, si svolge in occasione del congresso dei membri dell'Associazione.

9.3.2 La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta almeno trenta giorni prima della riunione ed è accompagnata dai documenti necessari ad una adeguata partecipazione dei membri.

9.4 Poteri dell'assemblea generale ordinaria

I poteri dell'assemblea generale ordinaria sono:

- 9.4.1 Approvare l'ordine del giorno della riunione e il verbale dell'assemblea precedente.
- 9.4.2 Eleggere il presidente dell'Associazione, il primo e il secondo vicepresidente, il segretario generale e il tesoriere per un mandato di due anni. Il mandato è rinnovabile e non è fissato nessun limite riguardo al numero dei mandati.
- 9.4.3 Eleggere i membri del consiglio di amministrazione conformemente alla sezione 10.1.3 dello Statuto.
- 9.4.4 Deliberare sulle raccomandazioni del consiglio di amministrazione in caso di dimissioni o sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione.
- 9.4.5 Decidere in ultima istanza sui pareri di ammissione o di rifiuto di un nuovo membro; in caso di parere negativo confermato dal consiglio di amministrazione dopo avere ascoltato il richiedente, l'assemblea generale può deliberare soltanto dopo avere ascoltato il richiedente nelle sue motivazioni e conclusioni.
- 9.4.6 Decidere in ultima istanza sulle decisioni provvisorie di sospensione di un membro espresse dal consiglio di amministrazione; l'assemblea generale può deliberare soltanto dopo avere ascoltato il richiedente nelle sue motivazioni e conclusioni.
- 9.4.7. Decidere la radiazione di un membro in seguito all'applicazione dell'articolo 7.8.5. del presente statuto, alla luce di una relazione motivata del consiglio di amministrazione, dopo avere ascoltato il membro in questione nelle sue motivazioni e conclusioni.
- 9.4.8 Fissare, su raccomandazione del consiglio di amministrazione, l'importo delle quote associative annue e di ogni altro contributo che i membri devono versare.
- 9.4.9 Approvare le relazioni del presidente, dei vicepresidenti, del segretario generale e dei comitati.
- 9.4.10 Approvare i rendiconti finanziari dell'Associazione presentati dal tesoriere

- 9.4.11 Modificare, rimandare o opporre un veto a qualsiasi decisione presa dal consiglio di amministrazione, tranne per quanto riguarda le decisioni relative agli impegni presi a nome dell'Associazione in virtù degli obblighi prescritti nella legge del paese in cui l'Associazione è registrata.
- 9.4.12 Stabilire gli orientamenti dell'Associazione.
- 9.4.13 Modificare lo Statuto dell'Associazione e la sua Premessa.
- 9.4.14 Decidere il luogo della sede sociale e della segreteria generale.
- 9.4.15 Istituire dei comitati, secondo le necessità.
- 9.4.16 Rilasciare dichiarazioni e comunicati pubblici adeguati per favorire il raggiungimento dei suoi obiettivi.
- 9.4.17 Adottare, in generale, le decisioni in qualsiasi materia non espressamente prevista dallo Statuto e dalla sua Premessa, che rientra nella missione dell'Associazione.

9.5 Assemblea generale straordinaria

- 9.5.1 L'assemblea generale straordinaria può essere convocata per esaminare una questione grave o urgente, su richiesta del consiglio di amministrazione o del presidente dell'Associazione, o quando un numero superiore a un terzo dei membri votanti ne formula richiesta.
- 9.5.2 Il consiglio di amministrazione decide il luogo e la data dell'assemblea generale straordinaria. Il segretario generale procede alla convocazione dei membri votanti.

9.6 Poteri dell'assemblea generale straordinaria

I poteri dell'assemblea generale straordinaria sono:

- 9.6.1 Esaminare ogni questione grave o urgente ed adottare le decisioni del caso.
- 9.6.2 Coprire, fino alla fine del mandato, le cariche divenute definitivamente vacanti di presidente e, in caso di necessità, di vicepresidente a meno che non sia stata fatta un'elezione per posta o mediante posta elettronica, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 15 applicabili.

9.6.3 Approvare lo scioglimento dell'Associazione.

9.7 Quorum dell'assemblea generale

9.7.1 Il quorum dell'assemblea generale è raggiunto se sono presenti la metà dei membri votanti dell'Associazione. Se non si può raggiungere il quorum, una nuova convocazione dell'assemblea generale che si terrà entro un termine massimo di tre mesi, dovrà essere comunicata ai membri, con l'informazione che l'assemblea generale così convocata sarà considerata validamente costituita, a prescindere dal numero di votanti presenti.

9.7.2 Le risoluzioni dell'assemblea generale sono adottate a maggioranza assoluta dei membri presenti.

9.7.3 Se le deliberazioni riguardano una modifica allo Statuto e alla sua Premessa, o lo scioglimento dell'Associazione, la modifica richiede il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri presenti.

9.7.4 Ogni membro votante ha un diritto di voto uguale. Tutti i membri hanno diritto di parola.

9.8 Congresso dei membri dell'Associazione

9.8.1 Almeno ogni due anni deve essere organizzato un congresso dei membri dell'Associazione, secondo le modalità che il consiglio di amministrazione stabilirà e comunicherà ai membri per ogni congresso, come minimo entro un termine di tre mesi prima dell'evento.

9.8.2 Tutti i membri dell'Associazione in regola sono invitati a partecipare al congresso. Oltre alle persone o organizzazioni previste in qualità di invitati nell'elenco redatto dal consiglio direttivo, possono essere invitati anche, in qualità di osservatori, alcuni rappresentanti di organizzazioni o persone che, in entrambi i casi, condividono la missione dell'Associazione. Qualsiasi organizzazione o persona che condivide la missione dell'Associazione può anche presentare domanda d'iscrizione all'istituzione ospite del congresso. L'ospite consegna al consiglio direttivo l'elenco delle persone e organizzazioni che intende invitare e il consiglio direttivo formula le sue raccomandazioni, se necessarie.

9.8.3 L'offerta di membro votante di organizzare nel suo paese un congresso dell'Associazione può essere accettata solo se è appoggiata dal governo o dal parlamento del territorio ospitante e se l'ospite dà garanzie sufficienti di avere le risorse adeguate per la realizzazione del congresso, di prendere

le misure adeguate a livello di trasporto e di ospitalità, e garantisca che ogni partecipante avrà la libertà di penetrare e di circolare nel territorio senza discriminazioni, che nessun ostacolo politico o giuridico possa compromettere lo svolgimento del congresso e che la realizzazione del congresso non venga utilizzata a fini di parte dalla sua istituzione, dal suo governo o dal suo parlamento.

ARTICOLO 10

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

10.1 Composizione

10.1.1 Il consiglio di amministrazione si compone di almeno dieci membri, tra cui:

10.1.2 Un presidente che è il presidente dell'assemblea generale.

10.1.3 Un primo vicepresidente e un secondo vicepresidente, un segretario generale, un tesoriere; il primo vicepresidente è d'ufficio vicepresidente dell'assemblea generale; in caso di impedimento, sarà sostituito conformemente alle disposizioni dell'articolo 9.2.

10.1.4 Il membro votante dell'istituzione che ospita il prossimo congresso e i membri incaricati dall'assemblea generale di studi specifici.

10.1.5 I rappresentanti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, dell'organizzazione internazionale della Francofonia, della Lega degli Stati Arabi, del Commissariato per i Diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa e del Mediatore europeo, che partecipano in permanenza, in qualità di osservatori, alle riunioni del consiglio di amministrazione dell'assemblea, ma non ha diritto di voto.

10.1.6 Rappresentanti di qualsiasi organizzazione che possa sostenere la missione dell'Associazione, invitati dal consiglio di amministrazione, in qualità di osservatori, ad assistere al consiglio o a partecipare all'assemblea generale. Questi membri non partecipano in permanenza e non hanno diritto di voto.

10.2 Durata del mandato

10.2.1 La durata del mandato dei membri del consiglio di amministrazione è di

due anni. Il mandato è rinnovabile e non viene fissato nessun limite riguardo al numero di rinnovi.

10.2.2 Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione è esercitato nel periodo che intercorre tra le riunioni ordinarie dell'assemblea generale. Termina al momento dell'assemblea generale ordinaria, successiva all'assemblea generale nella quale sono stati eletti. Se l'assemblea generale ordinaria, per motivi legati all'organizzazione del congresso, viene organizzata più di due anni dopo un'elezione del consiglio di amministrazione e del consiglio direttivo, i mandati dei membri di tali istanze saranno prolungati fino alla realizzazione di un'assemblea generale.

10.2.3 Il mandato di un membro del consiglio di amministrazione termina nel momento del suo decesso, delle sue dimissioni, se non è più ombudsman, se viene radiato conformemente allo Statuto e alla sua Premessa, se l'istituzione che dirige non risponde più alle qualità di membro votante o se il suo mandato non viene rinnovato in qualità di membro del consiglio. Tuttavia, quando il presidente o uno degli altri membri del consiglio direttivo smette di agire in qualità di ombudsman, il consiglio, alla luce di circostanze particolari come la data del prossimo congresso, può raccomandare all'assemblea generale di prolungare il suo mandato di membro fino alla prossima elezione. Il consiglio di amministrazione può anche chiedere al presidente uscente di agire in qualità di esperto per fini specifici presso il consiglio, uno dei suoi comitati o uno di suoi membri per un tempo da esso stabilito e a condizioni da esso fissate. Se il presidente uscente è invitato al consiglio per discutere dei mandati che gli sono stati affidati non ha diritto di voto.

10.2.4 Il mandato dell'ombudsman che partecipa come ospite a un congresso termina quando viene scelto l'ospite del congresso successivo.

10.3 Poteri e funzioni generali

Il consiglio di amministrazione è l'organismo incaricato della gestione delle questioni amministrative dell'Associazione. Rappresenta i membri dell'Associazione ed esercita tutti i poteri specificati nello Statuto dell'Associazione, ad eccezione dei poteri riservati all'assemblea generale.

10.4 Responsabilità del consiglio di amministrazione

Le responsabilità del consiglio di amministrazione sono:

- 10.4.1 Amministrare i beni e gli affari dell'Associazione.
- 10.4.2 Adottare la relazione annuale dei vicepresidenti, del segretario generale e del tesoriere.
- 10.4.3 Decidere la sospensione provvisoria di un membro ed emettere un parere motivato sulla radiazione di un membro indirizzato all'attenzione dell'assemblea generale.
- 10.4.4 Adottare le misure necessarie affinché il congresso dell'Associazione sia organizzato ogni due anni e in quest'occasione i membri si riuniscano in assemblea generale ordinaria.
- 10.4.5 Procedere, tra le candidature, alla scelta del membro votante che ospiterà il congresso successivo.
- 10.4.6 Stabilire il luogo, la data e l'ordine del giorno dell'assemblea generale.
- 10.4.7 Eseguire qualsiasi mandato specifico deciso dall'assemblea generale.
- 10.4.8 Costituire dei comitati per la realizzazione di mandati particolari.
- 10.4.9 Procedere alla scelta del personale del consiglio direttivo del consiglio di amministrazione e fissarne le condizioni di assunzione.
- 10.4.10 Autorizzare, con una decisione formale, qualsiasi membro del consiglio direttivo qualsiasi dipendente a utilizzare il sigillo dell'Associazione e ad attestare l'uso del sigillo con la sua firma.
- 10.4.11 Raccomandare all'assemblea generale di approvare gli emendamenti allo Statuto e alla sua Premessa.
- 10.4.12 Adottare, in tutti i casi non previsti dallo Statuto e dalla sua Premessa, le disposizioni necessarie al buon funzionamento dell'Associazione, fatti salvi i poteri dell'assemblea generale.
- 10.4.13 Agire in qualità di arbitro nelle controversie che oppongono i membri sulle questioni dell'Associazione, fatti salvi i poteri dell'assemblea generale.
- 10.4.14 Approvare la pianificazione biennale del consiglio direttivo.

10.5 Riunioni del consiglio di amministrazione

10.5.1 Riunioni ordinarie e straordinarie

Il consiglio di amministrazione organizza una riunione ordinaria una volta all'anno. Possono essere convocate delle riunioni straordinarie, a discrezione del presidente o su richiesta di un terzo dei membri del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione redigerà dei verbali delle sue riunioni..

10.5.2 Data e luogo

La data e il luogo delle riunioni saranno stabiliti dal presidente, previa consultazione dei membri del consiglio direttivo.

10.5.3 Convocazione

Un avviso di convocazione deve essere trasmesso, almeno trenta giorni prima, a ogni membro del consiglio di amministrazione dal segretario generale, sia per le riunioni ordinarie che per le riunioni straordinarie. La convocazione di una riunione deve includere la data, l'ora e il luogo della riunione, nonché una bozza di ordine del giorno, accompagnata dai documenti necessari ad una partecipazione adeguata dei membri.

10.5.4 Quorum

La presenza della metà dei membri del consiglio di amministrazione costituisce il quorum delle sue riunioni.

10.5.5 Maggioranza richiesta per le decisioni del consiglio di amministrazione

Le risoluzioni devono essere adottate dalla maggioranza assoluta dei membri presenti alle riunioni in cui c'è il quorum, salvo indicazione contraria nello Statuto. Il presidente può autorizzare un voto mediante posta elettronica, via fax o per posta. In questo caso, il consiglio deve cercare di raggiungere tutti i membri. I due terzi di essi devono essere raggiunti affinché un voto della maggioranza di questi due terzi sia considerato sufficiente per adottare le risoluzioni che saranno state loro sottoposte. Le risoluzioni adottate mediante posta elettronica, via fax o per posta dovranno essere approvate dal consiglio di amministrazione nella sua prossima riunione.

10.6 Dimissioni

Un membro del consiglio di amministrazione può dare le dimissioni in qualsiasi momento facendo pervenire una comunicazione scritta in tal senso al presidente del consiglio di amministrazione.

10.7 Posti vacanti

I posti vacanti in seguito al decesso o alle dimissioni di un membro del consiglio di amministrazione possono essere occupati da un membro sostituto designato dai membri del consiglio di amministrazione, in seguito all'organizzazione di una riunione debitamente convocata dal segretario generale o a un voto espresso con ogni mezzo adeguato. Il segretario generale prepara un attestato indicante il risultato del voto. La procedura di voto implica il deposito delle candidature e l'impegno del o dei candidati a espletare il mandato di membro del consiglio di amministrazione fino alla prossima assemblea generale dei membri.

10.8 Remunerazione e rimborso

I membri del consiglio di amministrazione non sono remunerati. Tuttavia, il consiglio di amministrazione può autorizzare il rimborso, da parte dell'Associazione, di ogni ragionevole spesa sostenuta dai membri nell'esercizio del loro mandato nel consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 11**IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE****11.1 Composizione**

I membri del consiglio direttivo del consiglio di amministrazione sono il presidente, il primo e il secondo vicepresidente, il segretario generale e il tesoriere. Il loro mandato dura due anni; può essere rinnovato senza limiti riguardo al numero di mandati.

11.2 Funzioni del presidente

11.2.1 Il presidente è il rappresentante giuridico dell'Associazione. Rappresenta l'Associazione in qualità di procuratore generale.

11.2.2 Il presidente presiede il consiglio di amministrazione e il consiglio direttivo. In caso di impedimento da parte sua, sarà sostituito secondo la procedura prevista all'articolo 9.2, salvo sostituire la condizione di membri votati con membri del consiglio di amministrazione.

11.2.3 Presiede le assemblee generali dell'Associazione, le riunioni del consiglio di amministrazione e del consiglio direttivo del consiglio di amministrazione.

11.2.4 Sottopone, affinché sia adottata dai membri del consiglio direttivo, la pianificazione biennale degli obiettivi e delle attività dell'Associazione, la

quale deve essere approvata dal consiglio di amministrazione. Esegue anche ogni mandato specifico che gli viene affidato dall'assemblea generale o dal consiglio di amministrazione.

11.2.5 Può usare un voto preponderante, in caso di secondo voto al consiglio di amministrazione.

11.2.6 Può fare da arbitro nelle controversie che oppongono dei membri riguardo alle questioni dell'Associazione.

11.2.7 E' incaricato di effettuare una supervisione degli affari e delle attività dell'Associazione.

11.2.8 Espleta qualsiasi altra funzione prevista dallo Statuto.

11.3

Funzione dei vicepresidenti

Ogni vicepresidente esercita le funzioni che gli vengono assegnate dal presidente o dal consiglio di amministrazione. Espleta qualsiasi altra funzione prevista dallo Statuto.

11.4 Funzioni del segretario generale

Le funzioni del segretario generale sono:

11.4.1 Eseguire le risoluzioni, le decisioni e i mandati specifici che gli vengono affidati dal consiglio di amministrazione e dal presidente.

11.4.2 Rappresentare l'Associazione in sostituzione del presidente o di uno dei vicepresidenti con le stesse facoltà e mansioni.

11.4.3 Dirigere il personale della segreteria generale.

11.4.4 Perseguire gli obiettivi fissati dall'assemblea generale e dal consiglio di amministrazione.

11.4.5 Tenere aggiornati i libri e gli archivi dell'Associazione. Firmare e confermare l'autenticità di ogni copia fatta a fini giuridici ad altri fini.

11.4.6 Redigere i verbali delle sedute dell'assemblea generale e del consiglio di amministrazione.

- 11.4.7 Conservare il sigillo corporativo dell'Associazione. Il segretario o la persona che egli delega, su approvazione del consiglio di amministrazione, ha l'autorità di utilizzare il sigillo con ogni documento che lo richieda. Il documento viene allora autenticato dalla sua firma o da quella del suo delegato.
- 11.4.8 Promuovere e mantenere relazioni con qualsiasi organizzazione o persona che persegue obiettivi simili a quelli dell'Associazione, conformemente agli orientamenti fissati dal consiglio di amministrazione.
- 11.4.9 Attirare l'interesse di vari ambienti per gli obiettivi perseguiti dall'Associazione.
- 11.4.10 Depositare una relazione annuale riguardo alle attività della segreteria generale.
- 11.4.11 Preparare e organizzare le riunioni delle istanze decisionali convocando tutti gli interessati.
- 11.4.12 Delegare, a fini specifici, alcune delle sue funzioni e attribuzioni.
- 11.4.13 Assicurare il coordinamento tra il consiglio di amministrazione e i vari comitati costituiti dal consiglio di amministrazione o dall'assemblea generale.
- 11.4.14 Assumersi, su richiesta del presidente e del consiglio di amministrazione, ogni altra responsabilità.

11.5 Funzioni del tesoriere

Le funzioni del tesoriere sono:

- 11.5.1 Sottoporre il budget annuale dell'Associazione al consiglio di amministrazione.
- 11.5.2 Tenere la contabilità dell'Associazione in conformità delle direttive del consiglio di amministrazione e delle leggi applicabili.
- 11.5.3 Fare controllare i conti dell'Associazione da un organismo di controllo esterno autorizzato e sottoporre i conti certificati all'assemblea generale.

CAPITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 12 ANNO FISCALE

L'anno fiscale dell'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

ARTICOLO 13 PAGAMENTI

Gli assegni, bonifici bancari o altre forme di pagamento sono, secondo la decisione del consiglio di amministrazione, firmati dal presidente o dal tesoriere o da qualsiasi altro membro del consiglio direttivo a cui il presidente deleghi tale potere.

ARTICOLO 14 QUOTE ASSOCIATIVE

14.1 Le quote associative annuali dei membri sono fissate dall'assemblea generale, su raccomandazione del consiglio di amministrazione.

14.2 Le quote associative variano in base alle categorie di membri. I membri votanti pagano una quota superiore a quella dei membri soci e dei membri onorari.

14.3 L'esenzione totale o parziale dal pagamento della quota associativa annuale può essere autorizzata dal consiglio direttivo su richiesta di un membro. Il consiglio direttivo può esigere che il richiedente giustifichi la sua richiesta con ogni informazione ritenuta pertinente. L'esonero concesso vale solo per l'esercizio finanziario in corso.

ARTICOLO 15 EMENDAMENTI ALLO STATUTO E ALLA SUA PREMESSA

Gli emendamenti allo Statuto e alla sua Premessa devono essere decisi dall'assemblea generale e devono essere conformi alla legge del paese in cui l'Associazione ha la propria sede sociale.

ARTICOLO 16**CLAUSOLE DI INTERPRETAZIONE****16.1 Arbitrato di una controversia**

Se una disposizione dello Statuto e della sua Premessa causa delle controversie tra i membri, costoro possono presentare una richiesta scritta al presidente che può prendere ogni decisione in materia. Se lo giudica opportuno, il presidente può sottoporre la controversia al consiglio di amministrazione o all'assemblea generale, in base alla sua gravità e alla sua urgenza.

16.1.1 Su richiesta dei richiedenti, la decisione del presidente può esser riesaminata dal consiglio di amministrazione e quest'ultima dall'assemblea generale in ultima istanza.

Ogni decisione presa in virtù di quest'articolo deve essere scritta e motivata.

16.1.2 Il termine per il riesame della decisione del presidente o di quella del consiglio di amministrazione è di trenta giorni a partire dalla data della decisione.

L'assemblea generale prende la sua decisione durante della sua riunione ordinaria o, se la questione è grave e urgente, durante una riunione straordinaria debitamente convocata.

ARTICOLO 17**SCIOGLIMENTO**

L'assemblea generale, riunita in seduta straordinaria, può decidere lo scioglimento dell'Associazione. In tal caso questa sarà sciolta in base alle disposizioni della legge del paese in cui l'Associazione è registrata. Gli amministratori non hanno il diritto di dividersi i beni dell'Associazione e questi ultimi saranno distribuiti conformemente allo Statuto e alle leggi vigenti al momento dello scioglimento.